



## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 24/03/2015

N. 17

**Oggetto :**  
**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC / IMU-TARI-TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

PEROSINO Adalberto	Sindaco	Presente
CASTIGLIONI Maurizio	Consigliere	Presente
DIDO' Massimo	Consigliere	Presente
SUSANNA Maura	Consigliere	Presente
CAMOS Pietro Mauro	Consigliere	Presente
CHARRIERE Arduino	Consigliere	Presente
JUGLAIR Stefano	Consigliere	Presente
MACHEDA Leonardo	Consigliere	Assente
RIGAZIO Anna	Consigliere	Presente
TRECATE Vincenzo	Consigliere	Presente
VALENTE Franco	Consigliere	Assente
ZENDRI Loris	Consigliere	Presente
CHIAPPALONE Matteo	Consigliere	Presente
CIAMBI Paolo	Consigliere	Presente
CRETIER Piergiorgio	Consigliere	Presente
DUFOUR Enzo	Consigliere	Assente
RIGON Fulvio	Consigliere	Presente
ROLLANDIN Paolo	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 3

*Giustificano l'assenza i consiglieri MACHEDA L. e DUFOUR E.*

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa LONGIS ANNA.

Il Sig. PEROSINO ADALBERTO - Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 12 del vigente Statuto comunale;
- l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2015;

**VISTO** l'art. 15, comma 12, della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13, che ha a sua volta disposto la proroga al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 da parte dei Comuni;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2014, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2014, con cui sono state approvate nuove tariffe Tari per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui sia i terreni agricoli che quelli incolti risultano esenti per legge, in quanto interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4;
- la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a tre punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione del fatto che – già dal 2014, a seguito dell'introduzione della Tributo sui servizi indivisibili – il mancato gettito IMU derivante dall'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale non è stato più rimborsato dallo Stato;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, anche per il 2015, l'aliquota massima della TASI sull'abitazione principale non potrà essere superiore al 2,5 per mille, ferma restando la possibilità, introdotta con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che, allo stesso modo, anche nel 2015, per quanto riguarda tutti gli altri fabbricati, l'aliquota complessiva massima dell'IMU e della TASI non potrà essere superiore al 10,6 per mille, ferma restando la possibilità di superare tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, sino quindi ad arrivare a una aliquota complessiva dell'11,4 per mille;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere all'approvazione delle **aliquote IMU** relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze (un C/2 un C/6 e un C/7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU
Equiparazione prima casa – nel limite di una sola unità immobiliare (con pertinenze un C/2 un C/6 e un C/7) concessa in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, che la utilizza come abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8, A/9	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale <b>A/1, A/8, A/9</b> relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o	Esclusi dall'IMU

incolti	
---------	--

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale del 13/03/2014 n. 10;

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2015, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 296.714,99
Cura del verde pubblico	€ 131.621,42
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 162.182,30
Sgombero neve	€ 114.526,85
Servizi di polizia locale	€ 331.656,39
Servizio di protezione civile	€ 14.008,99
Videosorveglianza	€ 1.967,00
Arredo urbano, gestione e	€ 307.806,69

manutenzione del territorio	
TOTALE	€ 1.360.493,63

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**CONSIDERATO** che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2015 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in misura maggiore alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;

**CONSIDERATO** che la maggior aliquota prevista per la categoria catastale D3 è dovuta ai costi di manutenzione ordinaria delle aree verdi e di illuminazione pubblica del Viale Piemonte adiacente la Casa da Gioco e sostenuta da questa amministrazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2014 ha previsto le seguenti riduzioni:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana, ove non raggiunti da altri servizi indivisibili individuati dal Comune nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote TASI;

**RILEVATO CHE** il gettito della **TASI** previsto nella bozza del bilancio di previsione deriva dall'applicazione delle seguenti aliquote per l'anno 2015 e sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU	2,5 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D/3	2,5 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille

**PRESO ATTO** che è stato presentato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale di contabilità da parte del capogruppo della maggioranza consigliare un emendamento al bilancio che prevede, fra l'altro, una riduzione del gettito della TASI mediante la riduzione dell'aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale ed equiparati e per gli immobili classificati in categoria D3, dallo 0,25% allo 0,22%;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale di contabilità;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della Legge 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 Legge 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, e approvata con deliberazione di Consiglio dei Sindaci n. 10 del 29/01/2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014, il Comune

ritiene opportuno confermare anche nel 2015 i coefficienti utilizzati nel 2014 per il calcolo delle tariffe e garantire, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente i criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 della Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12<sup>quater</sup> D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

**CONSIDERATO** che, a fronte di tale disposizione, pur non potendosi considerare obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, occorre tuttavia evidenziare che se il Comune è tenuto a rendere disponibili tali modelli, la loro predisposizione dovrebbe intervenire per tutti i contribuenti e non soltanto per quelli che ne dovessero fare richiesta;

**RITENUTO** peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di versamento della TASI a quelli dell'IMU costituisca un evidente problema, in quanto costringe di fatto l'Ufficio ad addossare ai contribuenti l'onere di effettuare i conteggi del tributo dovuto, pur in presenza di disposizioni normative che prevedono l'invio di modelli di pagamento precompilati, con una procedura che si rende necessario adottare quanto meno per la quota dovuta dal detentore;

**RITENUTO** pertanto che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del D.L. 66/2014, il Comune possa modificare parzialmente la previsione relativa ai termini di versamento della TASI per il solo anno 2015, prevedendo a livello regolamentare che, mentre la TASI dovuta dal possessore potrà essere versata in autoliquidazione alle scadenze previste per l'IMU, la TASI eventualmente dovuta dal detentore dovrà invece essere riscossa contestualmente alla TARI, a fronte di apposito avviso di pagamento da trasmettersi da parte del Comune;

**RITENUTO** infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente stabilire le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione del possessore (tenuto all'autoversamento nei termini di pagamento dell'IMU) da quella del detentore, tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, contestualmente al pagamento della TARI, a fronte del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l'attività dell'ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

**RITENUTO** che, per ovviare a tali difficoltà, si renda quindi opportuno stabilire che il versamento della TASI dovuta dal detentore dovrà essere effettuato alle scadenze previste per il pagamento della TARI, a fronte della trasmissione da parte del Comune di un avviso di pagamento contenente:

- l'indicazione della percentuale di imposta addebitata all'utilizzatore;
- gli estremi catastali degli immobili utilizzati per cui è stata quantificata l'imposta dovuta;
- l'importo dovuto a titolo di TASI;
- i termini di versamento e, per limitare al massimo la commissione di errori da parte del contribuente, l'allegazione dei modelli di pagamento precompilati, come previsto dal comma 689 della Legge 147/2013;

**CONSIDERATO** che la TASI dovuta dal detentore costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, il differimento del suo versamento non comporta nessuna conseguenza a livello di entrate erariali, considerato il modico importo del gettito della stessa, ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno 2015
	Saldo	16 dicembre 2015



<b>TASI PROPRIETARIO</b>	<b>Acconto</b>	<b>16 giugno 2015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16 dicembre 2015</b>
<b>TASI OCCUPANTE</b>	<b>Acconto</b>	<b>31 ottobre 2015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>30 aprile 2016</b>
<b>TARI</b>	<b>Acconto</b>	<b>31 ottobre 2015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>30 aprile 2016</b>

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 13/03/2014;

**RICHIAMATO** l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

**VISTI:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

**IL PRESIDENTE** mette ai voti la proposta di emendamento alla TASI sopra descritto:

**CON VOTI** palesemente espressi mediante alzata di mano:

Consiglieri Presenti: 15  
 Consiglieri Votanti: 10  
 Voti favorevoli: 10  
 Voti contrari: nessuno  
 Consiglieri astenuti: 5 (i consiglieri della minoranza)

**PRESO ATTO** dell'entrata in aula del consigliere **Franco VALENTE**;

**SUCCESSIVAMENTE**, il **PRESIDENTE** mette ai voti l'approvazione delle aliquote e delle tariffe della IUC per l'anno 2015, così come emendate:

**CON VOTI** palesemente espressi mediante alzata di mano:

Consiglieri Presenti: 16  
 Consiglieri Votanti: 15  
 Voti favorevoli: 10  
 Voti contrari: 5 (i consiglieri della minoranza)  
 Consiglieri astenuti: 1 (il consigliere F. Valente)

**DELIBERA**

**DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015, così come emendate:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze (un C/2 un C/6 e un C/7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU
Equiparazione prima casa – nel limite di una sola unità immobiliare (con pertinenze un C/2 un C/6 e un C/7) concessa in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, che la utilizza come abitazione principale, escluse le categorie A/1, A/8, A/9	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale <b>A/1, A/8, A/9</b> relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU

**DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**DI CONFERMARE** i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale di cui alla tabella sotto riportata, considerando anche quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 11 dicembre 2012, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi;

TABELLA DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI PER LE ZONE OMOGENEE  
AI FINI DELL'I.M.U.

zona	sotto zona	Località	valore di riferimento medio al mq.	indice fabbricazione e fondiario	coefficiente correttivo di appetibilità	valore al mq.
<b>B1</b>	<b>a</b>	<b>Clos</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>b</b>	<b>Capoluogo-Ecrevin</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B1</b>	<b>c</b>	<b>Ecrevin</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B2</b>	<b>a</b>	<b>viale Piemonte</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B2</b>	<b>b</b>	<b>via Stazione</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B3</b>	<b>a</b>	<b>via Ponte Romano</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B3</b>	<b>b</b>	<b>via Prof. Ferré</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B4</b>		<b>Capoluogo</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>

<b>B5</b>		<b>via Ponte Romano</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B6</b>		<b>zona Terme</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B7</b>		<b>Renard</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B8</b>		<b>Gléreyaz</b>	130,00	1,50	0,50	<b>97,50</b>
<b>B9</b>		<b>Champbilly</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B10</b>		<b>Torrent-Sec</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B11</b>		<b>Le Tous</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B12</b>		<b>Tensoz</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B13</b>		<b>Feilley</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B14</b>		<b>Chadel-Feilley</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B15</b>		<b>Valère</b>	130,00	1,50	0,50	<b>97,50</b>
<b>B16</b>		<b>Cillian</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B17</b>		<b>Le Ronc-Dessous</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B18</b>		<b>Le Ronc-Dessus</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B19</b>		<b>Bacon-Boriolaz</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B20</b>		<b>La Tour-des-Rosset</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B21</b>		<b>Romillod-Crotache</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B22</b>		<b>Biéton</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B23</b>		<b>Clapéaz</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B24</b>		<b>Clapéon</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B25</b>		<b>Maison-Neuve</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B26</b>		<b>Moron</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B27</b>		<b>Moron</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B28</b>		<b>Grand-Rhun</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>C1</b>		<b>a monte Capoluogo</b>	130,00	0,70	1,20	<b>109,20</b>
<b>C2</b>		<b>via Trieste</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C3</b>		<b>a valle Capoluogo</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C4</b>		<b>via Ponte Romano</b>	130,00	0,70	1,10	<b>100,10</b>
<b>C5</b>		<b>Cillian e Pérrélaz</b>	130,00	0,70	0,80	<b>72,80</b>
<b>C6</b>		<b>Moron</b>	130,00	0,70	0,80	<b>72,80</b>
<b>C7</b>		<b>Grand-Rhun</b>	130,00	0,50	0,50	<b>32,50</b>
<b>C8</b>		<b>a monte di Boriolaz</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>

<b>C9</b>		<b>Clapéaz</b>	130,00	0,50	1,00	<b>65,00</b>
<b>C10</b>		<b>Amay</b>	130,00	0,50	1,00	<b>65,00</b>
<b>CT1</b>		<b>Faverge - a monte del Capoluogo</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>CT2a</b>		<b>Renard</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>CT2b</b>		<b>Renard</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>D</b>		<b>Artigianale (Fera)</b>	130,00	sup. copribile= 1/3	0,50	<b>65,00</b>
<b>E1c/f</b>		<b>Grand-Rhun</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>E1c/h</b>		<b>Col de Joux</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU	2,5 per mille
Fabbricati compresi nella categoria catastale D/3	2,5 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,2 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,2 per mille

**DI NON PREVEDERE** alcuna detrazioni per l'abitazione principale, così come previsto dal D.L. 16/2014;

**DI CONFERMARE**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TASI:

- 50 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 50% immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- 50% abitazioni occupate dal nucleo familiare il cui indice della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.

**DI STABILIRE** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva

realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

**DI STABILIRE** ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 98,13 per cento.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

**DI APPROVARE** il Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI DETERMINARE** per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

<b>TARIFFE UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>Nucleo Familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,7463	39,833
2 componenti	0,8707	71,4879
3 componenti	0,9596	92,9509
4 componenti	1,0306	121,2013
5 componenti	1,1017	143,5161
6 o piu'componenti	1,155	161,8929

<b>TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI</b>			
<b>Codice</b>	<b>Attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5405	0,5095
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8478	0,7945
3	Stabilimenti balneari	0,6677	0,6308
4	Esposizioni, autosaloni	0,4557	0,4306
5	Alberghi con ristorante	1,4095	1,3258
6	Alberghi senza ristorante	0,9644	0,9085

7	Case di cura e riposo	1,0598	0,9934
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,1976	1,1281
9	Banche ed istituti di credito	0,6147	0,5798
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1764	1,1062
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,6109	1,5102
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,1022	1,0311
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,2294	1,1499
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,9644	0,9098
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,1552	1,082
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,1295	4,8119
17	Bar, caffè, Pasticceria	3,8577	3,6171
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,5223	2,3714
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,7661	2,597
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,4224	6,031
21	Discoteche, night club	1,7381	1,6315

Agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del comune, la quantificazione avviene mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile. In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti.

Le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, possono essere inquadrate nella categoria "Esposizioni, autosaloni" a seguito di apposita denuncia del contribuente circa l'effettivo inutilizzo protratto nel tempo, da provarsi da parte del soggetto passivo.

### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dall'Autorità di SubATO, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

**DI CONFERMARE**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TARI:

Per la sola parte variabile, la tariffa è ridotta nel modo seguente:

- a) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad uso stagionale risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
- b) dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
- c) Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
- d) Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita
- e) Per le utenze non domestiche che non conferiscono al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani ancorché dichiarati assimilati, e che si avvalgono di altro gestore, le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal Regolamento di gestione) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
- f) Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 30 %, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007.
- g) Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	<b>Acconto</b>	<b>16 giugno 2015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16 dicembre 2015</b>
<b>TASI PROPRIETARIO</b>	<b>Acconto</b>	<b>16 giugno 2015</b>

	<b>Saldo</b>	<b>16 dicembre 2015</b>
<b>TASI OCCUPANTE</b>	<b>Acconto</b>	<b>31 ottobre 2015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>30 aprile 2016</b>
<b>TARI</b>	<b>Acconto</b>	<b>31 ottobre 2015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>30 aprile 2016</b>

**DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**DI INVIARE**, ai sensi dell'art.13 comma 15 della Legge 22/12/2011 n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità di attuazione stabilite con apposito decreto.





Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Sindaco  
F.to : PEROSINO Adalberto

Il Segretario Comunale  
F.to : LONGIS Anna

---

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale  
F.to LONGIS Anna

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2015 al 16/04/2015 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 01/04/2015 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 01/04/2015

Il Segretario Comunale  
F.to LONGIS Anna

---

#### PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere  
in ordine alla regolarità Tecnica  
(Resp. Servizio Finanziario)

Esito  
Favorevole

Il Responsabile  
F.to: LONGIS Anna

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 01/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LONGIS Anna

---